



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 68/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 23/DDA/AC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato Decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/36, pervenuta in data 9 maggio 2014 ed acquisita in pari data con prot. n. DDA/0000335, il sig. Virgilio Bixio Bordonaro, in qualità di legale rappresentante della società Milestone S.r.l., ha segnalato la presenza di un’opera di carattere videoludico alla pagina internet www.skidrowgames.net/mxgp-reloaded.html, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato che la società Milestone S.r.l. è «*titolare unica del diritto d’autore connesso al gioco intitolato “MXGP The Official Motocross Videogame” in quanto sviluppatore e publisher dello stesso*»;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina internet segnalata, è effettivamente presente un *link* che consente il collegamento al sito internet <https://torcache.net>, da cui sembra essere accessibile, attraverso *file torrent*, l’opera denominata “MXGP The Official Motocross Videogame”, in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. La pagina oggetto di istanza rinvia, altresì, a diversi indirizzi internet, quali <http://ncrypt.in/folder-7EEar9CD>, <http://ncrypt.in/folder-wtSIw7SF>, <http://ncrypt.in/folder-e7Nd9PLf>, <http://ncrypt.in/folder-lrNDNDXL>, <http://s2l.biz/1jbl53nfteq7a>, <http://ncrypt.in/folder-QLf1poqA>, per l’accesso, in cartelle criptate, all’opera oggetto di istanza;
3. Con comunicazione del 27 maggio 2014, n. prot. DDA/0000394, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 23/DDA/AC relativo all’istanza DDA/36, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. La comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata, in data 28 maggio 2014, agli unici indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il gestore del sito, tra cui anche quello indicato sul sito internet oggetto di istanza ai fini delle procedure di *notice and takedown* di cui al Digital Millennium Copyright Act statunitense (DMCA), con ricezione che risulta essere correttamente avvenuta. Con la medesima comunicazione di avvio è stata rappresentata la possibilità di collaborare, adeguandosi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito skidorwgames.net oggetto dell’istanza, è stata altresì data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

4. Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si è proceduto anche alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *web* dell'Autorità, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale;

5. Dalle verifiche effettuate sul sito www.skidrowgames.net oggetto di istanza risulta che il nome a dominio è stato registrato dalla società Public Domain Registry, specializzata nella fornitura di tali servizi, che i servizi di *hosting* non appaiono identificabili, che l'identità del gestore del sito appare celata dalla società Privacy Protect Service Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete, che i *server* impiegati risultano riconducibili alla società CloudFlare, ubicata a San Francisco, California, Stati Uniti d'America e che circa l'8,3% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

6. Dalle verifiche effettuate sul sito <https://torcache.net>, a cui rimanda il *link* messo a disposizione sul sito segnalato, risulta che il nome a dominio è stato registrato dalla società Domain Context Inc., che i servizi di *hosting* non appaiono identificabili, che l'identità del gestore del sito appare celata dalla suddetta società Privacy Protect Service Inc., che i *server* impiegati risultano riconducibili alla stessa Domain Context Inc. e risultano ubicati fuori dal territorio italiano a Wilmington, Delaware, Stati Uniti d'America e che circa il 6,4% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento non sono state presentate controdeduzioni in merito al presente procedimento;

7. Dagli atti del procedimento e dalle ulteriori verifiche condotte sul sito oggetto di istanza, risulta che alla pagina internet www.skidrowgames.net/mxgp-reloaded.html è tuttora presente un *link* che consente il collegamento al sito internet <https://torcache.net>, da cui sembra essere accessibile, attraverso *file torrent*, l'opera denominata "*MXGP The Official Motocross Videogame*", in violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato articolo 8, comma 2, del Regolamento pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere videoludico diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina internet www.skidrowgames.net/mxgp-reloaded.html;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet www.skidrowgames.net;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani